

### 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 24 gennaio 2020 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della RPC e della Russia («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(9)</sup> («l'avviso di apertura»).

### 1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (7) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

### 1.5. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, le organizzazioni sindacali, i produttori noti della Bielorussia, della RPC e della Russia, le autorità di tali paesi, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate dell'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.
- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (10) All'apertura dell'inchiesta la Commissione ha informato le parti interessate che avrebbe dovuto chiedere la collaborazione di almeno un produttore esportatore di un paese rappresentativo appropriato per la Bielorussia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre informato dell'apertura dell'inchiesta le autorità di Messico, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Thailandia, Turchia, Ucraina e Stati Uniti e ha invitato i loro produttori esportatori a partecipare. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e di fornire comunicazioni al riguardo (cfr. la sezione 3.1.2).
- (11) Dopo la divulgazione delle informazioni, le autorità bielorusse hanno sostenuto che nella domanda di riesame il richiedente non aveva dimostrato adeguatamente il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio.
- (12) La Commissione ha ritenuto che la domanda di riesame contenesse elementi di prova sufficienti per l'apertura dell'inchiesta, come spiegato al considerando 6. Inoltre, come spiegato nelle sezioni 3.1.2 e 5, l'inchiesta ha dimostrato il rischio della persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per quanto riguarda le importazioni dalla Bielorussia.
- (13) L'argomentazione è stata pertanto respinta.

#### 1.5.1. Campionamento

- (14) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

#### 1.5.2. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (15) Nell'avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato un campione a titolo provvisorio di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei volumi di produzione e vendita del prodotto oggetto del riesame, garantendo una buona distribuzione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 40 % della produzione totale stimata nell'Unione e il 38 % del volume totale stimato delle vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame.

<sup>(9)</sup> GU C 24 del 24.1.2020, pag. 17.

